



**P.L.E.R.T.**  
**PIANO PROVINCIALE DI LOCALIZZAZIONE  
DELL'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA**  
(L.R. 30/2000 - artt.3 e 4 e L.R.20/2000 - art.27)

*Parte IV - Norme Tecniche di Attuazione*

**Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva**  
*Approvato con Atto C.P. n° 72 del 21/07/2008*

**GRUPPO di REDAZIONE:**

ADALGISA TORSELLI, PAOLO LEGA, ELENA FANTINI, CESARINA RASCHIANI, GIANNI GAZZOLA,  
GIANBATTISTA VOLPE

*Amministrazione Provinciale di Piacenza*

**Hanno collaborato:**

PIETRO BOSI, ALESSANDRA BONOMINI, GIANLUCA GALUPPO, UMBERTO CANTÙ, TIZIANA  
PANTRINI

*Amministrazione Provinciale di Piacenza*

SANDRO FABBRI, SILVIA VIOLANTI, GIUSEPPE BIASINI, CLAUDIO TAGLIAFERRI, LORENZO  
ORLANDINI, FRANCESCA BOZZONI

*ARPA, Sez. Provinciale di Piacenza*

**INDICE**

Piano Provinciale di Localizzazione dell’Emittenza Radio e Televisiva .....	1
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
Art. 1 - Oggetto e finalità del Piano .....	5
Art. 2 - Campo di applicazione .....	6
Art. 3 - Elaborati costitutivi del PLERT .....	6
Art. 4 - Efficacia del PLERT .....	7
Art. 5 - Validità del PLERT .....	8
Art. 6 - Salvaguardia .....	8
Art. 7 - Definizioni.....	8
<b>TITOLO II – RAPPORTO TRA IL PLERT E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE .....</b>	<b>10</b>
Art. 8 - Rapporto tra il PLERT e i Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze .....	10
Art. 9 - Rapporto tra il PLERT, il PTCP e la pianificazione sovraordinata.....	10
Art. 10 - Rapporto tra il PLERT e gli strumenti di pianificazione comunale.....	10
<b>TITOLO III – PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE.....</b>	<b>11</b>
Art. 11 - Normativa di riferimento (P).....	11
Art. 12 - Limiti di esposizione (P) .....	11
Art. 13 - Valori di attenzione (P) .....	12
Art. 14 - Obiettivi di qualità (P).....	12
<b>TITOLO IV – DIVIETI E LIMITAZIONI ALLE LOCALIZZAZIONI E ALLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIO E TELEVISIVI .....</b>	<b>12</b>
Art. 15 – Attitudine localizzativa del territorio (P).....	12
Art. 16 - Divieto di localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva (P) .....	13
Art. 17 - Limitazioni alla localizzazione degli impianti per l’emittenza radio e televisiva (P)...	14
Art. 18 - Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) (P).....	15
<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SITI ESISTENTI E DI NUOVE LOCALIZZAZIONI.....</b>	<b>16</b>
Art. 19 - Compatibilità dei siti esistenti, programmati o dismessi (P).....	16
Art. 20 - Siti compatibili (P) .....	16
Art. 21 - Siti temporanei da delocalizzare (P).....	17
Art. 22 - Siti incompatibili da delocalizzare (P) .....	18
Art. 23 - Siti dismessi (P).....	19
Art. 24 - Siti complessi (D).....	19
Art. 25 - Copertura dell’intera fascia pianeggiante del territorio provinciale (D) .....	19
Art. 26 - Azioni di mitigazione in loco (I) .....	20
Art. 27 - Piani di risanamento (P) .....	21
Art. 28 - Condizioni di ammissibilità per la localizzazione di nuovi impianti (P) .....	22
Art. 29 - Indirizzi per la progettazione delle installazioni e degli impianti (I) .....	23
<b>TITOLO VI – FUNZIONI DEI COMUNI .....</b>	<b>24</b>
Art. 30 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni (D).....	24
Art. 31 – Autorizzazioni (P).....	26
Art. 32 - Vigilanza e sanzioni (P) .....	26
<b>TITOLO VII – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PLERT .....</b>	<b>26</b>
Art. 33 - Monitoraggio del Piano (D) .....	26
Art. 34 - Aggiornamento del PLERT (D) .....	27

Art. 35 - Intese ed Accordi (I).....27  
Art. 36 - Disposizione transitoria (P).....28

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto e finalità del Piano

1. Il Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), formato secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, recante *Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico* e 10, commi 2, lett. b), e 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante *Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*, è redatto nel rispetto delle previsioni, del sistema delle tutele, degli obiettivi strategici e delle scelte del PTCP e in coerenza con i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive nonché nel rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla normativa di riferimento richiamata nel successivo art. 11 delle presenti Norme.
2. Il PLERT persegue i seguenti obiettivi e le condizioni di minimo conflitto tra loro:
  - a) la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dagli effetti dell'inquinamento elettromagnetico;
  - b) la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, concorrendo alla tutela del territorio e delle sue componenti paesaggistiche anche attraverso l'obiettivo di promuovere il pieno sfruttamento delle infrastrutture esistenti all'interno di ciascun sito e di ridurre il consumo di suolo;
  - c) garantire la libertà di comunicazione, la più ampia diffusione dei servizi di informazione nonché la tutela della presenza e della qualità dei servizi di comunicazione e informazione forniti dai gestori radiotelevisivi operanti sul territorio provinciale attraverso un processo di pianificazione delle localizzazioni delle emittenti in grado di garantire efficienza funzionale e certezza amministrativa.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il PLERT detta le norme e definisce i criteri per:
  - a) la localizzazione delle emittenti radio e televisive nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute, quindi nel rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e al D.M. 10 settembre 1998, n. 381, nonché nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio con lo scopo di minimizzare l'impatto ambientale;
  - b) la permanenza o la eventuale delocalizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva esistenti sul territorio provinciale;
  - c) il risanamento, attraverso il loro adeguamento o la delocalizzazione, dei siti che presentano condizioni di rischio a causa del campo elettromagnetico, nonché attraverso misure di mitigazione in loco per gli impatti di tipo ambientale e tecnologico;
  - d) l'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al presente Piano.
4. Le finalità sono perseguite:

- nel rispetto della copertura del servizio;
- con il minor disagio ad utenti e gestori in caso di delocalizzazione degli impianti;
- attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie.

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Piano non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria e dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 *bis* dell'art. 4 della L.R. n. 30/2000, introdotto dall'art. 17 della L.R. n. 4/2007, i divieti di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4 della L.R. predetta non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.*

### **Art. 3 - Elaborati costitutivi del PLERT**

1. Il presente Piano è costituito da:

a) Parte I: Quadro conoscitivo

b) Allegato n. 1 al Quadro conoscitivo:

- scheda a: *Assetto territoriale dei siti (scala 1:5000)*
- scheda b: *Assetto fisico - funzionale dei siti (scala 1:2000)*
- scheda c: *Compatibilità urbanistica e territoriale delle installazioni e dei siti*
- scheda d: *Valutazione dell'impatto paesaggistico*
- scheda e: *Campagna di monitoraggio dei campi elettromagnetici (ARPA)*

c) Parte II: Relazione generale

d) Allegato n. 1 alla Relazione generale:

- scheda f: *Perimetrazione dei siti complessi di progetto (scala 1:5000)*

e) Parte III: Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), comprensiva della Valutazione di incidenza

f) Parte IV: Norme tecniche di attuazione

g) Tavole:

- Tav. 1: Rilievo degli impianti e copertura teorica del territorio (*scala 1:100.000*).
- Tav. 2: Stato di fatto e criticità territoriali (*scala 1:100.000*).
- Tav. 3: Assetto distributivo e classi tipologiche dell'emittenza (*scala 1:100.000*).
- Tav. 4: Scenario localizzativo di Piano (*scala 1:50.000*), in 2 fogli, comprensiva della tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*".

#### Art. 4 - Efficacia del PLERT

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente Piano detta disposizioni che, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 20/2000, si distinguono in:

- a) indirizzi
- b) direttive
- c) prescrizioni

2. Le suddette disposizioni sono indicate, rispettivamente, con le lettere I, D e P, tra parentesi, negli articoli a partire dal Titolo III.

3. In conformità all'art. 11 della L.R. n. 20/2000:

- a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
- b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;
- c) per prescrizioni si intendono le disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

4. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive in materia di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale riguardanti aree, immobili, o loro porzioni, individuati nel presente Piano e contenute:

- nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali, nonché in materia di aree naturali protette e dei relativi provvedimenti istitutivi e di gestione;
- negli strumenti di pianificazione comunale;
- in Piani provinciali o in altri strumenti di pianificazione sovraordinata;
- nei Piani territoriali approvati dei Parchi regionali.

5. Il presente Piano ha efficacia nei confronti delle decisioni di programmazione, trasformazione e gestione del territorio dei soggetti pubblici o privati coinvolgenti il campo degli interessi provinciali e le finalità di cui all'art. 1.

Il presente Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

### **Art. 5 - Validità del PLERT**

1. Il presente Piano ha validità a tempo indeterminato, fatte salve le revisioni necessarie, anche in esito al monitoraggio di cui al successivo art. 33, da attuare secondo le modalità e procedure vigenti.

### **Art. 6 - Salvaguardia**

1. A decorrere dalla data della sua adozione, al presente Piano si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000.

### **Art. 7 - Definizioni**

1. Ai fini delle presenti Norme, si assumono le seguenti definizioni:

#### **Antenna**

Dispositivo per la trasmissione e la ricezione delle onde radio. Va collocata all'esterno dell'edificio in posizione elevata ed aperta; assume forme e tipologie tecniche diverse a seconda delle funzioni: antenna a dipolo, antenna parabolica, ecc..

#### **Emittente**

Concessionaria dell'autorizzazione ministeriale alla trasmissione di programmi radiotelevisivi.

#### **Impianto**

Insieme degli apparati radioelettrici (antenne, ponti radio, elettronica di controllo) utilizzati dall'emittente per irradiare il segnale radiotelevisivo.

#### **Installazione**

Sistema di trasmissione radio e televisiva, strutturalmente indipendente e comprensivo di un traliccio o palo o simile, e da box e strutture di servizio; su di una installazione possono trovarsi uno o più impianti.

#### **Limiti di esposizione**

Il DMA 381/1998 fissa le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana; secondo il DMA (art. 4), nel campo delle frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, non devono essere superati i seguenti valori: 6 V/m per il campo elettrico e 0,016 A/m per il campo magnetico, intesi come valori efficaci; per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, la densità di potenza deve essere inferiore a 0,10 W/ m<sup>2</sup> ; in ogni altro caso per le frequenze comprese tra 3 MHz e 3 GHz l'intensità di campo elettrico non deve superare i 20 V/m e l'intensità di campo magnetico i 0,05 A/m.

#### **Ponte radio**

Impianto di ricetrasmissione tra due punti in vista reciproca, ad emissione direzionale e di bassa potenza, in molti casi inferiori al W, normalmente nell'ordine della decina di W e qui convenzionalmente assunti al di sotto dei 7 W. I ponti radio vengono realizzati con antenne paraboliche che irradiano l'energia elettromagnetica in fasci molto stretti, sia orizzontalmente che verticalmente; grazie al loro elevato guadagno inviano il segnale a grandi distanze impiegando basse potenze. I ponti radio servono quindi per collegare tra loro due punti distanti (antenne) senza ostacoli interposti, emettendo il segnale in una direzione precisa e con una frequenza elevata. Questi impianti, se di grandi dimensioni, hanno un notevole

impatto visivo, ma di solito, grazie alla loro elevata direttività ed alle potenze impiegate, non presentano problemi di ordine protezionistico. I ponti radio possono essere di tipo civile (comunicazioni radio aziendali) o a servizio di una emittente radio o televisiva (collegamento ad un ripetitore di potenza).

**Sito**

Contesto geografico omogeneo, di dimensione variabile da alcune decine ad alcune migliaia di mq, comprendente una o più installazioni.

**Sito attivo**

Sito in cui gli impianti presenti diffondono il segnale radiotelevisivo.

**Sito complesso**

Sito con la presenza di più installazioni.

**Sito disattivo**

Sito in cui permangono le installazioni infrastrutturali e tecnologiche nonostante la cessazione dell'esercizio di diffusione del segnale radiotelevisivo.

**Sito dismesso**

Area che in passato ha ospitato un sito di emittenza radio e televisiva ma che attualmente risulta priva di impianti di ricetrasmisione attivi.

**Sito semplice**

Sito con la presenza di una sola installazione.

**Unità di misura**

Ampère (A): unità di misura dell'intensità di corrente; multipli usati sono i milliampère (mA, millesimi di A).

Volt (V): unità di misura della tensione elettrica; multipli più usati sono i millivolt (mV, millesimi di V) e i kilovolt (kV, migliaia di V).

Watt (W): unità di misura della potenza; multipli più usati sono i Kilowatt (kW, migliaia di W), i megawatt (MW, milioni di W), i gigawatt (GW, miliardi di W).

Hertz (Hz): unità di misura della frequenza; 1 Hz corrisponde ad 1 oscillazione /secondo; i multipli più usati sono i Kilohertz (KHz, migliaia di Hz), i Megahertz (MHz, milioni di Hz), i Gigahertz (GHz, miliardi di Hz).

Tesla (T): unità di misura del campo magnetico; multipli usati sono i microtesla ( $\mu$ T, millesimi di T); l'intensità del campo magnetico viene a volte misurata anche in Gauss (G) o in Ampère per metro (A/m), con l'equivalenza di  $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G} = 7.958 \cdot 10^5 \text{ A/m}$ .

Volt per metro (V/m): unità di misura dell'intensità del campo elettrico.

Watt per metro quadro (W/m<sup>2</sup>): unità di misura dell'intensità o densità di potenza trasportata dalla radiazione elettromagnetica.

Decibel (dB): non è una vera unità di misura, ma un numero che esprime il rapporto tra il valore di una grandezza ed un valore di riferimento; si parla a questo proposito di 'livelli', e il livello in dB viene assunto come il logaritmo in base 10 del rapporto tra il valore di una grandezza e il suo valore di riferimento; spesso la potenza si esprime in dB prendendo come valore di riferimento 1 mW.

## **TITOLO II – RAPPORTO TRA IL PLERT E ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

### **Art. 8 - Rapporto tra il PLERT e i Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 30/2000, il PLERT viene redatto in coerenza con i Piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiotelevisive (PNAF) in materia di localizzazione dei siti.
2. La tavola n. 4 (scala 1:50.000) individua anche i siti previsti dai PNAF sul territorio provinciale.
3. Sulla base delle indicazioni del PNAF – DAB – T, il sito nazionale di Via Farnesiana (Comune di Piacenza) è individuato nella tavola n. 4 come sito nazionale incompatibile da delocalizzare. Per definire soluzioni localizzative idonee al superamento dell'incompatibilità di tale sito, la Provincia potrà promuovere adeguate forme di concertazione, in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 35, con il Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato territoriale per l'Emilia Romagna), la Regione Emilia Romagna e i Comuni territorialmente interessati.

### **Art. 9 - Rapporto tra il PLERT, il PTCP e la pianificazione sovraordinata**

1. Il PLERT, quale piano settoriale provinciale, recepisce i contenuti del PTCP in funzione della localizzazione degli impianti fissi di emittenza radio e televisiva.
2. Ai fini della definizione della compatibilità territoriale dei siti, il PLERT recepisce i contenuti dispositivi del PTCP, del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano Straordinario 267 per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267).
3. Le limitazioni complessivamente previste dal PLERT, che recepiscono sia i contenuti dispositivi del D.Lgs. n. 42/2004, sia i contenuti dei Piani sovraordinati, nonché la definizione delle aree di divieto, di quelle sconsigliate e delle aree consentite sono riportate nel successivo Titolo IV.

### **Art. 10 - Rapporto tra il PLERT e gli strumenti di pianificazione comunale**

1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche e con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 30, adeguano la pianificazione urbanistica comunale al PLERT entro due anni dalla sua entrata in vigore.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 30/2000, il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti.

## TITOLO III – PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE

### Art. 11 - Normativa di riferimento (P)

1. Costituiscono riferimento normativo nazionale per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio di sorgenti fisse di teleradiocomunicazioni, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz i seguenti provvedimenti:

- D.M. 10 settembre 1998, n. 381, *Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*;
- D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*;
- legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della legge n. 36/2001, recante *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz*'.

### Art. 12 - Limiti di esposizione (P)

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci.

2. I limiti di esposizione sono definiti ai fini della tutela della salute da effetti acuti e non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (art. 3, comma 1 della legge n. 36/2001; art. 3, comma 1 del D.P.C.M. 8 luglio 2003).

**Art. 13 - Valori di attenzione (P)**

1. Fermi restando i limiti generali di esposizione di cui al precedente art. 12, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

**Art. 14 - Obiettivi di qualità (P)**

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori relativi agli obiettivi di qualità indicati della tabella 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

## **TITOLO IV – DIVIETI E LIMITAZIONI ALLE LOCALIZZAZIONI E ALLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIO E TELEVISIVI**

**Art. 15 – Attitudine localizzativa del territorio (P)**

1. Ai fini della localizzazione di nuovi siti e della definizione del grado di compatibilità dei siti esistenti, il PLERT, in applicazione dei divieti e delle limitazioni di cui ai successivi artt. 16 e 17, individua tre tipologie di aree:

- a. aree di divieto per la localizzazione di nuovi siti e l'installazione di nuovi impianti;
- b. aree sconsigliate per la localizzazione di nuovi siti e l'installazione di nuovi impianti;
- c. aree consentite alla localizzazione di nuovi siti e l'installazione di nuovi impianti.

2. Ai fini della ricognizione dei vincoli e delle limitazioni di cui ai successivi artt. 16 e 17, la Tav. n. 4 "Scenario localizzativo di Piano" non ha valore accertativo in quanto non contiene la ricognizione grafica completa di tutti i divieti e le limitazioni.

**Art. 16 - Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (P)**

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 30/2000, della Direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001 e recependo i sistemi delle tutele disciplinati dal PTCP, dal PAI, dal Piano straordinario 267 (PS 267) e dal D.Lgs. n. 42/2004, la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva è vietata nei seguenti ambiti territoriali:

- a. ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come centro abitato, ai sensi del comma 6 dell'art. A – 5 della L.R. n. 20/2000, a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi, ovvero, in via transitoria, dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978, a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- b. territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
- c. aree comprese in una fascia di rispetto di 300 m dal perimetro del centro abitato definito ai sensi del comma 6 dell'art. A – 5 della L.R. n. 20/2000, come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica generale comunale, ovvero, in via transitoria, dal perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente, definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978;
- d. aree destinate a parchi urbani;
- e. aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive;
- f. zone di parco classificate A;
- g. riserve naturali ai sensi della L.R. n. 6/2005;
- h. zone di tutela naturalistica (art. 20 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- i. zone calanchive (art. 21 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- j. zone di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 23 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP e art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004);
- k. fasce A1 e A3 di tutela fluviale (art. 14 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP e art. 29 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI);
- l. aree soggette a dissesto idrogeologico attivo (art. 31 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP e art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI);
- m. aree a rischio idrogeologico molto elevato, ai sensi della L. n. 267/1998, di cui al PS 267;
- n. aree a pericolosità molto elevata – Ee – (art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI).
- o. aree soggette a dissesto idrogeologico attivo come definite nelle perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 30/2000, la localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva è altresì vietata su edifici:

- a. scolastici;
- b. sanitari;

- c. a prevalente destinazione residenziale;
- d. vincolati ai sensi della normativa vigente;
- e. classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
- f. di pregio storico, culturale e testimoniale;

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 30/2000, gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1, lettera c., in presenza di impianti.

3. I divieti di cui al presente articolo, oltre a costituire interdizione alla localizzazione di nuovi siti e all'installazione di nuovi impianti, operano nei confronti dei siti e degli impianti esistenti determinando la loro delocalizzazione secondo le disposizioni di cui al Titolo V.

4. Ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 4, della L.R. n. 30/2000, introdotto dall'art. 17 della L.R. n. 4/2007, i divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. n. 30/2000 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti dall'art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.*

### **Art. 17 - Limitazioni alla localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva (P)**

1. La localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva è consentita nei seguenti ambiti territoriali definiti dal PTCP e da strumenti sovraprovinciali, nonché da normative di tutela, esclusivamente alle condizioni stabilite dal successivo art. 28:

- a. sistema dei crinali e della collina (art. 8 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- b. limite storico all'insediamento umano stabile (art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- c. aree boscate (art. 10 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- d. fascia A2 di tutela fluviale (art. 14 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP e art. 29 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI);
- e. fascia B di tutela fluviale (art. 15 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- f. zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 18 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- g. zone di valenza ambientale locale (art. 19 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- h. crinali spartiacque principali e crinali minori (art. 22 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);
- i. aree soggette a dissesto idrogeologico non attivo (art. 31 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP e art. 9 delle Norme tecniche d'attuazione del PAI);
- j. zone B e C dei Parchi regionali, altre aree protette (fatti salvi eventuali divieti derivanti dalle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e

valorizzazione del paesaggio) e oasi (art. 37 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);

k. aree di riequilibrio ecologico (art. 39 delle Norme tecniche d'attuazione del PTCP);

l. aree della rete natura 2000 (Siti di importanza comunitaria – SIC – e Zone di protezione speciale – ZPS –);

m. ambiti proposti per l'istituzione di aree naturali protette, ai sensi della L.R. n. 6/2005;

n. aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004);

o. immobili di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004);

p. aree soggette a dissesto idrogeologico non attivo come definite nelle perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908.

2. All'interno delle aree classificate Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS), valgono le limitazioni di cui alle disposizioni del successivo art. 18.

3. Le limitazioni di cui al presente articolo hanno efficacia sia nei confronti degli impianti esistenti, in termini di eventuali misure di mitigazione da attuare, sia nei confronti degli impianti di progetto.

#### **Art. 18 - Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) (P)**

1. I progetti o gli interventi ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000 ed anche nelle aree che, seppure ubicate all'esterno, possono essere interessate da incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti devono rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191, recante *Approvazione direttiva concernente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei Sic e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 7/2004*, nonché le misure di conservazione generali e specifiche e i contenuti dei Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, qualora predisposti.

2. Le disposizioni relative ai siti della Rete Natura 2000 si applicano anche ai procedimenti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al presente Piano.

3. All'interno dei processi di analisi del progetto o dell'intervento, nonché degli atti relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano, da parte del soggetto pubblico competente alla valutazione, dovranno essere considerate le misure precauzionali e di mitigazione contenute nella Valutazione di incidenza del PLERT.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SITI ESISTENTI E DI NUOVE LOCALIZZAZIONI

### Art. 19 - Compatibilità dei siti esistenti, programmati o dismessi (P)

1. Ai fini della definizione del grado di compatibilità dei siti esistenti, programmati o dismessi, e del corrispondente obbligo di delocalizzazione o mitigazione, la tabella “*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*” della tavola n. 4 (scala 1:50.000), allegata al PLERT, contiene per ciascun sito le principali caratteristiche topografiche (Comune, altitudine, coordinate, numero tavole CTR 1:5.000), il livello del sito (nazionale o provinciale), la tipologia delle emittenti (radio, televisive, ponti radio), la classe di compatibilità del sito in rapporto alle disposizioni in materia di tutela della salute (D.M. 10.9.1998, n. 381 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) e alle disposizioni richiamate nel Titolo IV.

2. L'applicazione delle disposizioni indicate nei precedenti artt. 16 e 17 determina la seguente classificazione dei siti esistenti o programmati e produce gli effetti di cui alle disposizioni che seguono:

1. siti compatibili;
2. siti temporanei da delocalizzare;
3. siti incompatibili da delocalizzare;
4. siti dismessi.

3. I siti esistenti riconosciuti come privi dei vincoli stabiliti dagli artt. 16 e 17, e quindi i siti compatibili, sono confermati nello scenario localizzativo del Piano, fatta salva la necessità di misure di mitigazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e tecnologico delle installazioni presenti, da attuare secondo le disposizioni di cui al successivo art. 26.

4. I siti compatibili sotto il profilo della localizzazione, ma in cui è rilevato il superamento dei valori di esposizione per la salute previsti dal D. M. n. 381/1998, sono confermati nello scenario localizzativo di Piano esclusivamente a condizione che venga attuato il risanamento attraverso l'adeguamento ai limiti di legge, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 27, diversamente i siti dovranno essere delocalizzati al fine di garantire la tutela della salute della popolazione.

5. La valutazione del grado di impatto dei siti confermati, in rapporto ai seguenti parametri, determina l'applicazione di misure di mitigazione in loco di cui al successivo art. 26:

1. accessibilità;
2. impatto visivo;
3. impatto tecnologico in termini di grado di sicurezza e manutenzione delle installazioni.

### Art. 20 - Siti compatibili (P)

1. Il PLERT conferma i siti esistenti di livello provinciale con una valutazione favorevole di compatibilità in rapporto alle disposizioni in materia di tutela della salute (D.M. 10.9.1998, n. 381 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) e alle disposizioni richiamate nel Titolo IV, utilizzabili da

emittenti radiofoniche e televisive, elencati nella tabella “*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*” della tavola n. 4 e contrassegnati con la lettera C.

2. Nella tabella di cui al precedente comma 1 è inoltre indicato, per ciascun sito compatibile, il grado di necessità delle misure di mitigazione in loco per la cui attuazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 26.

3. Nei siti compatibili è ammesso il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 30/2000 e di cui agli artt. 28 e 29 in merito ai criteri di razionalizzazione delle strutture esistenti e di inserimento ambientale e paesaggistico, nel rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute.

### **Art. 21 - Siti temporanei da delocalizzare (P)**

1. I siti che ricadono negli ambiti di cui al comma 1 dell’art. 16 precedente sono identificati nella tavola n. 4, e nella tabella “*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*”, come “siti temporanei da delocalizzare”, contrassegnati con le lettere TZ nella tabella “*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*”, al fine di garantire l’erogazione del servizio alla popolazione.

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e con lo scopo di garantire la fruizione del servizio, gli impianti potranno permanere nella loro collocazione attuale per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Piano e comunque fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi del PNAF, oltre al periodo strettamente necessario per la presentazione e approvazione del Piano di risanamento. Il superamento del termine quinquennale di permanenza è in ogni caso ammissibile esclusivamente nelle more di emanazione dei provvedimenti attuativi del PNAF. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cinque anni e ove siano intervenuti i provvedimenti attuativi del PNAF, i gestori hanno l’obbligo di elaborare e presentare al Comune territorialmente competente il Piano di risanamento che dovrà essere attuato nei sei mesi successivi alla sua approvazione.

3. Nel caso di emanazione dei provvedimenti attuativi del PNAF oltre il termine quinquennale di permanenza stabilito dal presente articolo, il termine per la presentazione del Piano di risanamento decorre dalla data di emanazione di tali provvedimenti attuativi. Resta fermo il termine di sei mesi per l’attuazione del Piano di risanamento decorrente dall’approvazione del Piano medesimo.

4. Durante il periodo complessivo di permanenza temporanea, i siti non potranno essere utilizzati per l’installazione di nuovi impianti per l’emittenza radio e televisiva e dovrà comunque essere costantemente garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute che dovranno essere periodicamente verificati da ARPA.

5. In attesa della loro delocalizzazione, gli impianti dovranno inoltre essere adeguati a standard di sicurezza, di manutenzione e di visibilità indispensabili alla loro integrazione nel contesto territoriale e paesaggistico, secondo la valutazione di compatibilità contenuta nella tabella “*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*” della tavola n. 4, allegata al PLERT. L’adeguamento è realizzato attraverso azioni di mitigazione da attuare con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 26 e 29.

6. La delocalizzazione, da attuare attraverso la presentazione al Comune del Piano di risanamento di cui all’art. 7 della L.R. n. 30/2000 e secondo le disposizioni di cui al

successivo art. 27 delle presenti Norme, dovrà essere prevista prioritariamente a breve distanza dall'ubicazione attuale, purché in area compatibile, al fine di minimizzare le difficoltà ed i costi per gli utenti, o secondariamente in siti esistenti compatibili, mentre la delocalizzazione in aree classificate dal PLERT come sconsigliate è subordinata al rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al successivo art. 28. Il Piano di risanamento dovrà prevedere lo smantellamento delle installazioni precedentemente utilizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ferma restando la inderogabilità delle condizioni indicate nei commi precedenti, la nuova localizzazione dovrà altresì garantire la diffusione del servizio e minimizzare l'onere per gli utenti, quali, nell'ipotesi di emittenza televisiva, il riorientamento delle antenne di ricezione.

8. I Comuni sono tenuti a vigilare sul rispetto degli obblighi di delocalizzazione e sulla puntuale ed esatta attuazione dei Piani di risanamento, nonché sul rispetto degli obblighi di mitigazione in loco stabiliti dalle presenti Norme.

9. Alla violazione dell'obbligo di presentazione del Piano di risanamento, e all'inottemperanza dei tempi e modi ivi previsti, sono applicate le sanzioni stabilite dal quadro normativo vigente.

#### **Art. 22 - Siti incompatibili da delocalizzare (P)**

1. Non sono confermati i siti esistenti che ospitano unicamente impianti installati su edifici a prevalente destinazione residenziale o su edifici ricompresi nelle categorie di cui al comma 2 dell'art. 16 precedente, identificati nella tavola n. 4 del Piano come "siti incompatibili da delocalizzare" e contrassegnati con la lettera Z nella tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*".

2. Alla loro delocalizzazione, da attuare attraverso la presentazione al Comune del Piano di risanamento di cui all'art. 7 della L.R. n. 30/2000 e secondo le disposizioni di cui al successivo art. 27, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 28 e i contenuti normativi previsti dal PLERT per le nuove localizzazioni.

3. Entro il termine di sei mesi, a decorrere dall'adeguamento degli strumenti urbanistici al PLERT, i gestori degli impianti da delocalizzare sono tenuti ad elaborare e a presentare ai Comuni territorialmente competenti specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento. Il termine per l'attuazione dei Piani di risanamento e la delocalizzazione è fissato in sei mesi dall'approvazione del Piano medesimo.

4. Per l'elaborazione del Piano di risanamento trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 27, tenendo conto che le installazioni precedentemente utilizzate dovranno essere smantellate e ripristinato lo stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori.

5. I Comuni sono tenuti a vigilare sul rispetto degli obblighi di delocalizzazione, assegnando ai gestori un termine per la presentazione del Piano di risanamento congruo a garantire la delocalizzazione entro i termini inderogabili stabiliti dalle presenti Norme.

6. Compete ai Comuni vigilare sulla puntuale ed esatta attuazione dei Piani di risanamento. Alla violazione dell'obbligo di presentazione del Piano di risanamento, e all'inottemperanza dei tempi e modi ivi previsti, sono applicate le sanzioni stabilite dal quadro normativo vigente.

7. Il sito nazionale previsto dal PNAF-DAB a Piacenza (Via Farnesiana) dovrà essere delocalizzato, coerentemente con quanto prevede lo stesso PNAF, in aree consentite alla localizzazione di nuovi siti, secondo le disposizioni del presente Titolo IV. Tale sito è classificato compatibile esclusivamente per l'installazione di ponti radio di collegamento.

#### **Art. 23 - Siti dismessi (P)**

1. I siti identificati nella tavola n. 4, e contrassegnati con la lettera D nella tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*", utilizzati unicamente da impianti dismessi per i quali non siano state nel frattempo rilasciate nuove autorizzazioni all'emittenza prima dell'adozione del presente Piano, non potranno più essere utilizzati per nuovi impianti, ad eccezione del sito n. 13 (M. Zuccarello) che ricadendo in area consentita risulta disponibile ad ospitare nuovi impianti secondo le disposizioni dell'art. 28.

2. I Comuni sono tenuti a vigilare sul rispetto dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi derivanti dalla dismissione dei siti.

#### **Art. 24 - Siti complessi (D)**

1. Con lo scopo di evitare la propagazione illimitata delle installazioni nel territorio circostante, la scheda f "*Perimetrazione dei siti complessi di progetto*" dell'Allegato n. 1 alla Relazione del PLERT perimetra i siti occupati da più installazioni, anche di rilevanza nazionale, quale condizione da assumere ai fini dell'ammissibilità per nuove localizzazioni, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 28, fatti comunque salvi i divieti e le limitazioni di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

#### **Art. 25 - Copertura dell'intera fascia pianeggiante del territorio provinciale (D)**

1. I Comuni di Castel S. Giovanni, Piacenza, Alseno, Castelvetro, in quanto collocati nel territorio di pianura in condizione di coprire l'intera fascia pianeggiante della Provincia, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici comunali, se non già presente, un'area idonea e libera dai vincoli previsti dalla normativa territoriale vigente, privilegiando aree a destinazione produttiva o a servizi tecnologici, a distanza superiore ai 300 m. dalle aree a prevalente destinazione residenziale nonché da ogni abitazione sparsa, da dedicare a impianti tecnologici per la radiodiffusione sonora e televisiva, con particolare riguardo a emittenti radiofoniche locali di limitata potenza, allo scopo di favorire la diffusione delle informazioni di interesse locale. I siti sono destinati anche ad ospitare i ponti radio di collegamento in caso di loro spostamento fuori dall'area residenziale urbana.

2. L'attuazione dei siti di cui al precedente comma dovrà inoltre osservare le disposizioni del presente Piano relative alla progettazione di nuove installazioni e nuovi impianti e alla loro mitigazione.

**Art. 26 - Azioni di mitigazione in loco (I)**

1. L'applicazione dei parametri di valutazione di impatto, di cui al comma 5 dell'art. 19 (accessibilità, impatto visivo e tecnologico), comporta la formulazione della caratterizzazione locale dei siti, secondo le seguenti quattro livelli di necessità di riqualificazione:

- nessuna misura di mitigazione;
- misure secondarie di mitigazione;
- misure di mitigazione per alcuni aspetti valutati;
- misure di mitigazione per tutti gli aspetti valutati.

2. Sono misure di mitigazione dell'impatto collegato all'accessibilità del sito quelle volte a migliorarne le condizioni dell'accessibilità.

3. Sono misure di mitigazione dell'impatto visivo le azioni volte a ridurre l'impatto paesaggistico e quindi la visibilità delle installazioni e degli impianti di trasmissione o a garantire una più congrua integrazione nel contesto territoriale.

4. Sono misure di mitigazione dell'impatto tecnologico quelle volte a ridurre l'impatto dovuto alle condizioni di protezione, di sicurezza e di manutenzione delle installazioni.

5. La tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*" della tavola n. 4 indica il grado di necessità di misure di mitigazione, tenendo conto che:

1. una valutazione di compatibilità buona (B) esprime un grado di impatto locale trascurabile e conseguentemente il sito non comporta alcuna misura di mitigazione;
2. una valutazione di compatibilità pessima (P) per la viabilità ma buona (B) o media (M) per l'impatto visivo e tecnologico comporta misure di mitigazione marginali quali l'eventuale sistemazione del fondo stradale sul tratto di accesso, la manutenzione dei drenaggi e della vegetazione;
3. una valutazione di compatibilità pessima (P) per l'impatto visivo o tecnologico comporta misure di mitigazione consistenti per l'aspetto interessato quali, l'esecuzione di recinzioni, la messa in sicurezza degli impianti, l'inserimento di schermature vegetali, interventi estetici;
4. una valutazione di compatibilità pessima (P) per l'impatto visivo e tecnologico comporta misure di mitigazione incisive di tipo paesaggistico e tecnologico in grado di rendere accettabili le installazioni e gli impianti.

6. Per i siti e gli impianti individuati nell'inserto cartografico, in scala approssimativa 1:400.000, della tavola n. 4 e nella tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*", che, pur classificati come compatibili (contrassegnati con lettera C) ai sensi della L.R. n. 30/2000 e di cui non è prevista la delocalizzazione, ma che presentano problemi di impatto visivo e paesaggistico nonché di impatto tecnologico, il presente Piano stabilisce l'attuazione delle misure di mitigazione corrispondenti al grado di necessità delle stesse, come indicato per ciascun sito nella tabella richiamata e secondo i contenuti del presente articolo. Le misure di mitigazione da attuare sono funzionali a ridurre la visibilità delle installazioni e degli impianti di trasmissione o a garantirne una più congrua integrazione nel contesto territoriale nonché a migliorarne le condizioni di accessibilità e di sicurezza.

7. I gestori degli impianti all'interno di siti classificati come compatibili (contraddistinti con la lettera C nella tabella della tavola n. 4), entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del PLERT, dovranno presentare al Comune territorialmente interessato un Progetto

specifico, per la cui valutazione dovranno essere sentite la Provincia e ARPA, contenente modalità e tempi per l'attuazione degli interventi di mitigazione, tenendo conto che gli interventi previsti dovranno essere ultimati non oltre il termine di sei mesi dall'approvazione del Progetto stesso.

8. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di mitigazione, il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. Qualora il Progetto relativo alle azioni di mitigazione non venga presentato o attuato prima dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PLERT, i Comuni stabiliranno idonee prescrizioni urbanistiche in sede di adeguamento al PLERT funzionali all'attuazione delle mitigazioni.

9. Le disposizioni di cui al successivo art. 29 costituiscono riferimento tecnico per la progettazione e la realizzazione degli interventi di mitigazione sia per quanto riguarda gli impianti esistenti, sia per quel che concerne gli impianti di progetto.

10. Le misure di mitigazione, secondo la valutazione di compatibilità contenuta nella tabella "Denominazione e tipologia dei siti di Piano" della tavola n. 4 (scala 1:50.000), allegata al PLERT, sono applicate anche ai siti temporanei di cui al precedente art. 21 per i quali il presente Piano prevede la delocalizzazione.

### **Art. 27 - Piani di risanamento (P)**

1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere adeguati alle disposizioni della L.R. n. 30/2000 e ai contenuti del presente Piano attraverso i Piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.R. n. 30/2000.

2. I Piani di risanamento prevedono:

- a. l'adeguamento ai limiti di esposizione stabiliti dagli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381/1998 e di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- b. la delocalizzazione derivante dall'applicazione dei divieti di cui al precedente art. 16 o derivante dalla incompatibilità tra le esigenze di servizio e le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'impianto ai limiti di esposizione di cui alla precedente lettera a..

3. I Piani di risanamento, in entrambe le ipotesi di cui alle lettere a. e b. del comma 2, devono definire le modalità, ivi compresi lo smantellamento delle installazioni precedentemente utilizzate e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché i tempi di intervento che non potranno comunque superare i sei mesi dalla approvazione del Piano stesso da parte del Comune. I Comuni potranno stabilire adeguate garanzie circa l'esatta e puntuale attuazione dei Piani di risanamento.

4. I Piani di risanamento sono approvati dal Comune sentita la Provincia e previa acquisizione del parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44/1995. Gli interventi contenuti in detti Piani devono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 30/2000.

5. La delocalizzazione deve essere effettuata nel rispetto dei contenuti del PLERT, ed essere completata entro il termine di sei mesi dall'approvazione del relativo Piano di risanamento.

6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione, il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
7. L'approvazione da parte del Comune del Piano di risanamento costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi regionali previsti dall'art. 22 della L.R. n. 30/2000, fatte salve le ulteriori condizioni ivi stabilite.
8. L'omessa o ritardata presentazione ai Comuni territorialmente competenti dei Piani di risanamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 30/2000.

#### **Art. 28 - Condizioni di ammissibilità per la localizzazione di nuovi impianti (P)**

1. Con l'obiettivo di promuovere il pieno sfruttamento delle infrastrutture esistenti all'interno di ciascun sito e di contenere il consumo di nuovo territorio, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la salute umana e i divieti previsti, la localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva deve essere prevista, in via prioritaria, all'interno dei siti compatibili, come individuati nella tavola n. 4.
2. Nei suddetti siti compatibili, i nuovi impianti dovranno comunque essere collocati in via prioritaria e, ove tecnicamente possibile, utilizzando le installazioni presenti indicate nella tabella in appendice al Quadro conoscitivo o, in seconda istanza, in un raggio massimo di 100 m dalle installazioni presenti e, nei siti complessi, all'interno del perimetro individuato nella scheda f "*Perimetrazione dei siti complessi di progetto*" allegata alla Relazione generale. In ogni caso, resta fermo il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute e dei divieti previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di comprovata impossibilità di collocazione all'interno di tali siti, da dimostrare attraverso analisi tecniche, potranno essere ammesse localizzazioni nelle zone del territorio provinciale definite quali "aree consentite".
4. La localizzazione di nuovi impianti nelle zone del territorio provinciale definite quali "aree sconsigliate" riportate nella tavola n. 4, è ammessa subordinatamente alle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione:
  1. insussistenza di alternative localizzative, tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite, nei siti confermati dal PLERT nonché nelle "aree consentite" di cui alla tavola n. 4, da dimostrare attraverso l'elaborazione di uno Studio specifico che illustri anche gli effetti sul sistema ambientale e territoriale;
  2. definizione, attraverso lo Studio di cui al punto precedente, delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio degli impianti stessi con l'obiettivo di limitarne l'impatto paesaggistico-ambientale quali, la realizzazione delle installazioni preferibilmente su unico supporto, la ricerca di adeguate soluzioni tipologiche e progettuali, nonché forme gestionali di tipo consortile;
  3. osservanza delle disposizioni inerenti le aree della Rete natura 2000, nel caso di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS, delle disposizioni richiamate agli artt. 16 e 17 delle presenti Norme e di ogni altra disposizione normativa.
5. La realizzazione di nuovi impianti dovrà sempre attenersi a criteri di basso impatto ambientale, ricorrere all'impiego delle migliori tecnologie e osservare gli indirizzi per l'integrazione paesaggistica disciplinati dal successivo art. 29.

6. Ai fini della localizzazione di nuovi siti nelle aree consentite o, nell'impossibilità, nelle aree sconsigliate, i Comuni assumono come misura di idoneità nei loro strumenti di pianificazione, ai sensi dell'art. A-23 e A-25 della L.R. n. 20/2000, l'articolazione di una fascia di ambientazione all'interno della quale venga esclusa la presenza di recettori sensibili, quali strutture scolastiche, sanitarie ed assistenziali.

7. In nessun caso nuovi impianti potranno essere previsti e installati nelle aree di divieto di cui all'art. 16 e all'interno dei siti temporanei da delocalizzare o in quelli incompatibili da delocalizzare di cui agli artt. 21 e 22.

### **Art. 29 - Indirizzi per la progettazione delle installazioni e degli impianti (I)**

1. La progettazione delle installazioni e degli impianti deve tener conto dell'obiettivo di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica intesa come l'insieme delle azioni che permettono di ridurre la percezione visiva dei manufatti, ivi compresa la ricerca di soluzioni architettoniche adeguate.

2. I Comuni sono tenuti a subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove installazioni e di nuovi impianti alla presentazione di uno Studio che dimostri, anche tramite simulazioni fotografiche, che essa non alteri sensibilmente la percezione visiva del paesaggio rispetto a più punti di vista significativi (da vicino e da lontano, individuati almeno sulla viabilità comunale). Tra i fattori da considerare vanno annoverati la conservazione delle linee di orizzonte e in particolare quelle di crinale, l'omogeneità delle dimensioni con gli elementi naturali e artificiali circostanti, l'associazione gradevole dei colori con la tavolozza naturale presente.

3. Ogni nuova installazione ed ogni impianto di trasmissione devono essere progettati mediante l'uso di tecnologie, materiali e colori adatti a ridurre l'impatto visivo ed a integrarli nel contesto paesaggistico locale, ivi comprese misure di mascheramento vegetale delle strutture.

4. Le nuove installazioni inoltre devono essere concepite con soluzioni tecnologiche tali da renderle idonee all'eventuale successiva coubicazione con più gestori.

5. Compatibilmente con le esigenze tecniche di gestione dei siti, le aree libere tra i manufatti presenti all'interno dei siti stessi dovranno essere attrezzate a verde, con essenze autoctone, riducendo al minimo gli spazi impermeabilizzati.

6. Le linee elettriche a servizio degli impianti dovranno essere localizzate lungo la viabilità di accesso e, ove possibile, interrate.

7. Durante la realizzazione di installazioni e impianti, le aree di cantiere dovranno essere contenute e dovrà essere attuato il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

8. La viabilità di accesso al sito dovrà essere limitata e quella esistente e, limitatamente alla fase di cantiere, potrà essere ammesso un suo ampliamento fermo restando l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

9. Compete ai Comuni applicare le disposizioni di cui al presente articolo e vigilare sulla loro osservanza al fine di garantire condizioni permanenti di integrazione paesaggistica e di sicurezza.

## TITOLO VI – FUNZIONI DEI COMUNI

### **Art. 30 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni (D)**

1. Entro il termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del PLERT, i Comuni adeguano la propria strumentazione urbanistica al PLERT, attraverso:

- il recepimento dei siti censiti dal PLERT, e relative disposizioni, nonché l'eventuale inserimento di nuovi siti;
- la definizione di una fascia di ambientazione ai sensi degli artt. A-23 e A-25 dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000;
- il recepimento dei divieti e delle limitazioni territoriali di cui agli artt. 16 e 17 delle presenti Norme;
- il recepimento dei contenuti del PLERT finalizzati alla protezione sanitaria della popolazione e alla riqualificazione dei siti nonché l'integrazione nello strumento urbanistico comunale dei contenuti del PLERT relativi alla progettazione degli impianti e alla loro integrazione paesaggistica, comprese le azioni adeguate a garantire la mitigazione degli impatti;

2. L'articolazione della fascia di ambientazione sarà assunta come misura di idoneità per l'individuazione di nuovi siti e il rilascio di autorizzazioni.

All'interno della fascia di ambientazione, come individuata nello strumento urbanistico comunale, non sono ammesse previsioni urbanistiche finalizzate alla localizzazione di recettori sensibili quali aree ed edifici destinati ad attrezzature scolastiche, sanitarie ed assistenziali.

3. L'individuazione delle aree per le infrastrutture tecnologiche all'interno degli strumenti urbanistici dovrà perseguire l'obiettivo dell'integrazione tra gli impianti per le telecomunicazioni e per la distribuzione dell'energia con le finalità di evitare una propagazione illimitata di installazioni, nonché di individuare opere di mitigazione complessive e di minimizzare i costi di espropriazione.

4. I Comuni, in relazione alle specifiche situazioni locali, approfondiscono il quadro delle limitazioni urbanistiche ed attuano i contenuti del presente Piano.

5. L'adeguamento al PLERT è effettuato mediante variante al Piano strutturale comunale (PSC), al Piano operativo comunale (POC) e al Regolamento urbanistico edilizio (RUE), secondo le procedure della L.R. n. 20/2000, o, in via transitoria, al Piano regolatore generale (PRG), in virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 41 della L.R. n. 20/2000.

6. Nel caso di strumentazione urbanistica comunale non ancora adeguata alla L.R. n. 20/2000, l'adeguamento al PLERT dovrà prevedere:

- l'inserimento tra gli allegati del PRG dei divieti e delle limitazioni urbanistiche e territoriali definiti nella tavola n. 4 del PLERT e negli artt. 16 e 17, nonché della perimetrazione dei siti complessi di cui all'Allegato n. 1 alla Relazione del PLERT (scheda f "*Perimetrazione dei siti complessi di progetto*");

- l'inserimento nelle tavole di PRG dei siti censiti dal PLERT tra le Zone F come "Zone per attrezzature tecnologiche" e delle fasce di ambientazione, nonché l'eventuale individuazione di nuovi siti;
- l'integrazione normativa delle Norme tecniche d'attuazione del PRG attraverso una disciplina delle "Zone per attrezzature tecnologiche" e delle fasce di ambientazione, il recepimento dei divieti delle limitazioni urbanistiche e territoriali di cui agli artt. 16 e 17 nonché il recepimento delle disposizioni relative alla mitigazione dei siti esistenti e alla progettazione dei nuovi impianti, anche sviluppando approfondimenti in merito alle azioni idonee a ridurre gli impatti.

7. Nel caso di strumentazione urbanistica comunale adeguata alla L.R. n. 20/2000 o in corso di adeguamento, il PSC o sua variante, in sede di adeguamento al PLERT, dovrà:

- recepire all'interno del Quadro Conoscitivo i divieti e le limitazioni urbanistiche e territoriali di cui alla tavola n. 4 del PLERT e di cui agli artt. 16 e 17;
- cartografare nella Tavola di PSC relativa alle dotazioni territoriali, i siti individuati dal PLERT come "compatibili" tra le "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti" di cui all'art. A-23 della L.R. n. 20/2000 e l'eventuale inserimento di nuovi siti;
- cartografare nella Tavola di PSC relativa alle dotazioni territoriali le fasce di ambientazione dei siti individuati dal PLERT, che dovranno essere recepite quali dotazioni ecologiche ed ambientali;
- recepire le azioni e gli obiettivi di miglioramento previsti dal PLERT all'interno dei siti e sulle installazioni esistenti, in attuazione delle misure di mitigazione di cui alla tabella inserita nella tavola n. 4 e alle presenti Norme, nonché le disposizioni relative all'integrazione paesaggistica e alla progettazione delle installazioni e degli impianti, sviluppando gli approfondimenti necessari a definire azioni idonee a mitigare gli impatti.

8. In conformità al PSC, il POC individua gli interventi sui siti e le installazioni esistenti che, nell'arco della propria validità, dovranno essere realizzati in attuazione delle previsioni del PLERT assunte nel PSC.

9. Il RUE disciplina le "Aree per gli impianti e le reti di comunicazione" e le "Fasce di ambientazione" relative ai siti individuati dal PLERT tenendo conto degli indirizzi relativi all'integrazione paesaggistica e alla progettazione delle installazioni e degli impianti.

10. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PLERT, dovrà essere garantito il campo di applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, e delle disposizioni regionali in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS). La previsione di nuovi siti attraverso la strumentazione comunale deve essere effettuata nel rispetto del PLERT e assumere le analisi contenute nella VALSAT e nella VAS.

### **Art. 31 – Autorizzazioni (P)**

1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono autorizzati dal Comune con le modalità e le procedure previste dal quadro normativo e regolamentare vigente e nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano relativamente alle verifiche di cui al precedente art. 28, concernenti le condizioni di ammissibilità per la localizzazione di nuovi impianti, e degli indirizzi contenuti nell'art. 29 concernenti la progettazione delle installazioni e degli impianti.

### **Art. 32 - Vigilanza e sanzioni (P)**

1. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 30/2000, l'attività di vigilanza e controllo è esercitata dal Comune, in quanto autorità titolare della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione, avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL. La medesima autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 30/2000, come modificata dalla L.R. 13 novembre 2001 n. 38.

2. L'attività di vigilanza e la determinazione delle sanzioni sono disciplinate dal quadro normativo e regolamentare vigente.

## **TITOLO VII – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PLERT**

### **Art. 33 - Monitoraggio del Piano (D)**

1. La Provincia si impegna ad effettuare il monitoraggio degli effetti del Piano con particolare attenzione al controllo in continuo delle sorgenti e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano stesso sia in termini di sostenibilità del sistema dell'emittenza radio e televisiva, attraverso quindi la quantificazione dell'effettivo miglioramento dell'impatto urbanistico, territoriale, sanitario ed ambientale indotto dal Piano, sia in termini di miglioramento dell'accesso pubblico alle informazioni e al servizio.

2. L'attività di monitoraggio è svolta dalla Provincia in collaborazione con ARPA utilizzando gli indicatori definiti nell'elaborato costitutivo "Parte III: *Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale*" (VALSAT).

3. Ogni tre anni, la Provincia redige una Relazione sullo stato di attuazione del Piano evidenziando il grado di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, le delocalizzazioni realizzate o in corso di realizzazione, il grado di attuazione e gli effetti dei Piani di risanamento, le nuove localizzazioni e il loro impatto ambientale e paesaggistico, lo stato di attuazione delle misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico e/o tecnologico previste, ivi compresa l'attuazione della ristrutturazione di alcuni siti in funzione del miglioramento complessivo del loro inserimento territoriale e ambientale. Inoltre, la

Relazione dovrà indicare gli esiti del monitoraggio effettuato attraverso l'applicazione degli indicatori richiamati al comma 2 del presente articolo, le problematiche emerse in sede di attuazione del Piano e una valutazione complessiva sul raggiungimento degli obiettivi assunti dal Piano stesso in termini di compatibilità generale del sistema rispetto al quadro degli obiettivi di sostenibilità adottati.

4. La Relazione verrà elaborata in collaborazione con ARPA e promuovendo forme di collaborazione con i Comuni, le Associazioni ambientaliste e dei consumatori nonché con i gestori degli impianti.

5. La Relazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale e inviata ai Comuni, alle Comunità Montane, alla Regione, alle Associazioni ambientaliste e dei consumatori e ai gestori degli impianti.

#### **Art. 34 - Aggiornamento del PLERT (D)**

1. La Provincia acquisisce da ARPA le informazioni relative agli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 6 *bis* della L.R. n. 30/2001 ed in conformità ad esse, nonché sulla base dell'attuazione delle delocalizzazioni e delle opere di mitigazione, nonché sulla base degli adeguamenti degli strumenti urbanistici, provvede all'aggiornamento della tavola n. 4 e della relativa tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*" del PLERT.

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 non costituiscono variante al presente Piano a condizione che si tratti di impianti regolarmente autorizzati e compatibili con il quadro normativo vigente e i contenuti dispositivi del PLERT. Dell'avvenuto aggiornamento della tavola n. 4, della relativa tabella "*Denominazione e tipologia dei siti di Piano*" va data pubblicità tramite la pubblicazione di un avviso nel BUR e all'Albo dei Comuni interessati.

#### **Art. 35 - Intese ed Accordi (I)**

1. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/2000, la Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti anche all'interno della realizzazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 33 e promuovendo Intese ed Accordi di programma con i soggetti gestori degli impianti.

2. Le intese e gli accordi potranno interessare ogni altro tema che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi predetti.

3. La Provincia, in conformità con l'art. 89 del D.Lgs. n. 259/2003, recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*, promuove con i Comuni e i gestori laubicazione e la condivisione di infrastrutture di emittenza radio e televisiva finalizzate a:

- garantire i servizi di comunicazione elettronica, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
- contenere il consumo di suolo per infrastrutture di comunicazione elettronica;
- limitare l'impatto paesaggistico ed ambientale di siti ed impianti.

4. La coubicazione e condivisione di infrastrutture di emittenza radio e televisiva potranno essere attivate attraverso la formazione di Consorzi di emittenti.

#### **Art. 36 - Disposizione transitoria (P)**

1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai contenuti del presente Piano, il Comune autorizza gli impianti radio e televisivi su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2000.

